

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 17, LEGGE 21.12.2001, n. 443, e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto nato a il .../.../.../ residente a via n. in qualità di chiede il parere ai sensi dell'art 1, comma 17, della legge 21.12.2001, n. 443, come modificato dall'art. 23 della legge 31.10.2003, n. 306, per il seguente intervento:

.....
.....

Allega:

- relazione tecnica dell'intervento;
- piantina catastale del sito di conferimento;
- documentazione fotografica del sito di conferimento;
- piantina catastale del sito di provenienza;
- documentazione fotografica del sito di provenienza.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, attesto che:

- il sito di ricevimento è classificato ai sensi delle leggi urbanistiche come:
 - sito verde pubblico, privato e residenziale;
 - sito commerciale e industriale;
- l'intervento previsto apporterà nel sito di ricevimento mc di materiale;
- i materiali provengono da aree classificate come verdi e/o residenziali;
- nell'area di provenienza non sono presenti serbatoi o cisterne interrato, sia dimesse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e/o integrazioni;
- l'area di provenienza non è stata o non è interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal d.m. n. 185 del 16/05/89;
- nell'area di provenienza non sono localizzati impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- l'area di provenienza non è interna a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997 o ad aree nelle quali vengono effettuate attività di recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997;
- l'area di provenienza non è e non è stata interessata da interventi di bonifica
- il materiale non subirà trasformazioni.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Richiedente

APPENDICE

1) L'art. 3 (*Classificazione dei materiali di cava*) della legge regionale 7/9/1982 «*Norme per la disciplina dell'attività di cava*» al comma 1 stabilisce:

«1. I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo "A" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;

b) Gruppo "B" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.».

L'art. 2 del regio decreto 29/7/1927, n. 1443 «*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno*» stabilisce:

«Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.»

2) La direttiva 67/548/CE e successive modificazioni concerne il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

3) Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 concernente «*Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*», all'art. 1 stabilisce che i criteri e le linee guida per la elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica sono definiti nell'allegato A "*Linee guida per la predisposizione dei piani regionali di bonifica di aree contaminate*", del si riporta un estratto:

«1) *Orientamenti generali.*

Il piano regionale di bonifica ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 441, si fonda anzitutto sulla individuazione, censimento, mappatura ed archiviazione informatizzata dei dati relativi alle aree potenzialmente contaminate da sversamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, aeriformi.

Costituiscono oggetto del censimento le aree definibili come potenzialmente contaminate a causa del contatto, accidentale o contaminativo, con le seguenti attività e sostanze:

Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi:

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;

1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;

1.3. Policlorofenoli;

1.4. Idrocarburi clorurati;

1.5. Composti farmaceutici;

1.6. Betanaftolo;

1.7. Benzidina;

1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.

2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:

2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;

2.2. Tempra a caldo dei metalli;

2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;

2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;

2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi

2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;

2.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;

2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;

2.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere.

3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

3.1. Acrilonitrile;

3.2. Anilina;

3.3. Clorobenzene;

3.4. Cloruro di benzile;

3.5. Cloruro di etile;

3.6. Cloruro di vinile;

3.7. Dicloroetilene;

3.8. Epicloridrina;

3.9. Fenolo-acetone da cumene;

3.10. Nitrobenzene da nitrurazione del benzene;

3.11. Tetraclorobenzene;

3.12. Tetraclorometano;

3.13. Toluene di isocianato;

- 3.14. *1,1,1-Tricloroetano;*
- 3.15. *Tricloroetilene e percloroetilene.*
4. *Soluzioni esauste provenienti da:*
- 4.1. *Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;*
- 4.2. *Bagni galvanici;*
- 4.3. *Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli;*
- 4.4. *Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;*
- 4.5. *Residui di processi pirolitici;*
- 4.6. *Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici;*
- 4.7. *Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi;*
- 4.8. *Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi.*
5. *Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:*
- 5.1. *Clorobenzene;*
- 5.2. *Cloruro di metilene;*
- 5.3. *o-Diclorobenzene;*
- 5.4. *Piridina;*
- 5.5. *Solfuro di carbonio;*
- 5.6. *Tetracloroetilene;*
- 5.7. *Tetraclorometano;*
- 5.8. *Toluene;*
- 5.9. *1,1,1-Tricloroetano;*
- 5.10. *Tricloroetilene;*
- 5.11. *Triclorofluorometano;*
- 5.12. *1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.*
6. *Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi.*
7. *Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.*
8. *Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.*
9. *Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.*
10. *Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.*
11. *Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella.*
12. *Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminati da stirene monomero.*
- A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di rilevazione:*
- aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse;*
- aree interessate da attività industriali dismesse;*
- aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose;*
- aree interessate da scariche non autorizzate;*
- aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi;*
- aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.»*

4) L'allegato I al d.lgs. n. 372/1999 contiene l'elenco delle seguenti categorie di attività:

«1. *Attività energetiche*

1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas

1.3. Cokerie

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

4. Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

c) idrocarburi solforati

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

e) idrocarburi fosforosi

f) idrocarburi alogenati

g) composti organometallici

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

i) sostanze coloranti e pigmenti

k) tensioattivi e agenti di superficie

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6. Altre attività

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3. *Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito*

6.4. a) *Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno*

b) *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:*

– *materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno*

– *materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)*

c) *Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)*

6.5. *Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno*

6.6. *Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:*

a) *40.000 posti pollame*

b) *2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o*

c) *750 posti scrofe*

6.7. *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno*

6.8 *Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione».*

5) Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28 «Nuovo codice della strada» all'art. 2 (*Definizione e classificazione delle strade*), comma 2, stabilisce che «2. *Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:*

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.»».

6) Il decreto legislativo 11/5/1999, n. 152 reca «*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*» ed all'art. 21 (*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*) ai commi 1, 5 e 7 stabilisce:

«1. *Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.*

.....

5. *La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto*

allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

.....

7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.».

7) Il decreto legislativo 27/1/1992, n. 99 concernente «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» all'art. 4, comma 3, stabilisce che:

«E' vietato applicare i fanghi ai terreni:

a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;

c) con pH minore di 5;

d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;

e) destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

f) destinati all'orticoltura e frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.».